



STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

2 GENNAIO 2025

TITOLO I

ART. 1

Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi dell'art. 36 ss. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta che opera nei settori ricreativo e culturale che assume la denominazione di “Genera”.

L'Associazione ha sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Via E. Che Guevara n.20 e la sua durata è soggetta alla volontà dei soci.

TITOLO II

ART. 2

Scopo e finalità

L'Associazione, che non riveste scopi di lucro, né carattere politico o religioso, ha la finalità di promozione dell'arte e della cultura in ogni loro declinazione.

L'Associazione si propone di:

- a) sensibilizzare ed educare le persone senza alcun tipo di distinzione circa le tematiche sociali, promuovendo inclusione, accessibilità e condivisione;
- b) valorizzare il territorio di riferimento anche attraverso la costituzione di una fitta rete con e tra i suoi “attori”;
- c) contribuire alla salvaguardia ed alla diffusione di tecniche, discipline ed usanze di rilevanza socio-culturale.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati ai commi precedenti, l'Associazione svolge attività di:

- a) ideazione, progettazione ed organizzazione, cura di eventi, workshop, rassegne ed altre attività performative e legate al settore culturale, coinvolgendo artisti anche emergenti;
- b) comunicazione e promozione di eventi, workshop, rassegne ed altre attività performative e legate al settore culturale;
- c) formazione riguardo le tematiche d'interesse dell'ente;
- d) rigenerazione e riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani con particolare attenzione verso contesti periferici e marginali.

Le attività si svolgono nel segno della multidisciplinarietà, del riconoscimento e della diffusione di ogni manifestazione dell'arte e della cultura, nel maggior rispetto possibile dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, cari ai soci.

L'Associazione non si pone alcun limite territoriale, proponendosi di operare non solo in Italia ma anche in e con l'Europa, credendo fermamente nei valori che l'Unione Europea e gli Stati che ne fanno parte promuovono e negli obiettivi che perseguono.

TITOLO III

ART. 3

Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Richiesta di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio direttivo, compilando e sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa sarà respinta nell'immediato.

In caso di accettazione della domanda il nuovo socio è tenuto a versare la quota annuale. Le quote d'iscrizione annuali devono essere versate annualmente ed anticipatamente con le modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. L'ammontare di esse sarà stabilito annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il socio che non versa la quota entro la data stabilita dal consiglio direttivo viene espulso, senza possibilità di appello, dallo stesso.

Dopo il versamento della quota , verrà rilasciata la tessera associativa (e/o verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci) ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5

Diritti connessi alla qualifica di socio

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello

Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

ART. 6

Obblighi connessi alla qualifica di socio

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi e ad una partecipazione attiva nella realizzazione e progettazione di qualsiasi attività selezionata di comune accordo o che abbia ottenuto la maggioranza dei soci membri.

ART. 7

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

- a) richiamo scritto da parte del Presidente;
- b) sospensione da uno a tre mesi;
- c) radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera associativa ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

TITOLO IV

ART. 8

Risorse economiche e fondo comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- b) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) contributi e donazioni da parte degli stessi associati
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- h) donazioni, eredità e legati;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j) Beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione anche attraverso lasciti e donazioni

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I soci che recedono, o per qualunque altro motivo cessano di far parte dell'Associazione, non possono pretendere la restituzione delle quote versate, né la quota parte del patrimonio sociale.

ART. 9

Esercizio Sociale e durata

L'esercizio sociale va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno, la durata dell'associazione è illimitata salvo scioglimento.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

ART.10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

ART.11

Assemblee

L'assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con la quota sociale, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART.12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci

ART.13

Assemblea straordinaria

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.14

Partecipazione in videoconferenza

Ogni associato può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica simultanea, può avvenire purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.15

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggere nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati, indicando nella suddetta richiesta le materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Tutte le assemblee possono essere convocate anche in videoconferenza; è fatto obbligo al socio di fornire il proprio indirizzo email ove sarà inviata la convocazione ed il link per il collegamento.

ART.16

Presidenza e Segretario

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il primo consiglio direttivo sarà nominato dai soci fondatori e rimarrà in carica per 3 anni.

Al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa è possibile prevedere anche l'elezione di altre cariche all'interno del Consiglio direttivo, quali ad esempio il Tesoriere/Cassiere o il Segretario, secondo un criterio di efficienza e funzionalità per l'operato dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo di e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della **quota associativa** annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente che all'uopo predispone l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. L'ordine del giorno deve essere comunicato ai membri del consiglio direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata con comunicazione scritta oppure nelle forme di cui all'art. 10;

Il Consiglio direttivo è l'organo permanente dell'associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all'assemblea.

Spetta particolarmente al Consiglio:

- a) Deliberare, senza motivazioni, in merito all'ammissione dei soci;
- b) Predisporre i bilanci o rendiconti e controllare gli stessi;
- c) Proporre all'assemblea l'entità delle quote sociali annuali;
- d) Dar corso alle deliberazioni dell'assemblea

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal vice Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi membri (compresi gli aventi diritto esclusivo) in prima convocazione e qualsiasi numero di consiglieri, in seconda convocazione (fatto salvo la necessità di presenza del Presidente o del vice Presidente);
- delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente o, in caso di sua assenza, quello del suo vice.

Al consiglio direttivo è demandato il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione e la sottoscrizione del bilancio di fine anno. I membri del consiglio direttivo possono dimettersi attraverso comunicazione portata all'attenzione del Presidente che convoca il consiglio direttivo senza indugio, per la presa d'atto di tale decisione.

ART. 18

Sostituzione

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 19

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 20

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

ART. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Teramo.

ART. 23

Norme finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Ai fini del presente Statuto, l'utilizzo del plurale maschile è meramente strumentale e non indica in alcun modo distinzioni di genere.

02/01/2025

Firme dei componenti